

## CONTROLLI ESPLETATI DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

L'attività operativa di vigilanza del Ministero della sanità attraverso le Regioni e le Province autonome, fermo restando quanto già specificato nel decreto legislativo 460/98 circa l'organizzazione dei controlli medesimi, viene espletata sulla base del Piano Nazionale di vigilanza e controlli sanitari sull'Alimentazione degli Animali emanato con provvedimento del Ministero della sanità.

Il Piano Nazionale di vigilanza e controlli sanitari sull'Alimentazione degli Animali è caratterizzato nel modo seguente.

### ***Finalità***

Finalità del Piano Nazionale di vigilanza e controlli sanitari sull'Alimentazione degli Animali (successivamente denominato PNAA) è la tutela della sanità pubblica attraverso la vigilanza sull'alimentazione degli animali produttori di alimenti destinati al consumo umano.

Nell'ambito di detta finalità il PNAA si propone, tra l'altro, di:

- contribuire ad assicurare la salubrità dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- favorire l'aggiornamento e la qualificazione professionale degli operatori del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in materia di "igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche".

### ***Obiettivi di carattere generale***

Gli obiettivi del PNAA sono definiti dal Ministero della sanità entro il 31 marzo di ogni anno sentito, per le parti di rispettiva competenza:

- la commissione tecnica di cui all'articolo 9, legge 15 febbraio 1963, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni;
- le regioni.

Fatto salvo quanto definito ai sensi del comma precedente, sono obiettivi del PNAA:

- a) assicurare l'effettuazione, omogenea e coordinata, dei controlli sulla filiera dell'alimentazione animale anche in funzione degli effetti dell'alimentazione sullo stato di salute e del benessere animale. Tali controlli sono particolarmente orientati:
  - alla prevenzione delle potenziali ipotesi di rischio per la sanità pubblica o d'eventuali emergenze nell'ambito dei vari indirizzi produttivi e zootecnici;
- b) verificare il mantenimento dei requisiti strutturali e funzionali degli impianti di filiera oggetto di vigilanza e controllo con particolare riguardo a:
  - le procedure e le metodologie di produzione, di condizionamento, di stoccaggio, di distribuzione (compresi i mezzi di trasporto) e di somministrazione agli animali;